



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA RESPONSABILITA' DEGLI EREDI CON BENEFICIO D'INVENTARIO PER I DEBITI
TRIBUTARI DEL DE CUIUS**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 29,
Sentenza del 11/7/2025, n. 2166/2025

Composizione

Pres. Forleo – Rel. Ripa

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

Accettazione di eredità con beneficio d'inventario - Esigibilità
dell'imposta prima della chiusura della procedura di liquidazione
dell'eredità – Possibilità - Esclusione.

Massima

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari,
derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è
opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, il quale, di
conseguenza, non può esigere il pagamento dei debiti tributari del *de
cuius* sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione
dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede.

Rif. normativi

art. 484 c.c.

art. 490 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 11/5/2018, n. 11458 (Rv. 648510 - 02) – VEDI

Cass., Sez. 5, 24/2/2017, n. 4788 (Rv. 643216 - 01) - VEDI

Anno pubbl.

2025